



**TRIBUNALE DI TREVISO**

**SEZIONE SECONDA CIVILE**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**RG 2/2025 CONCORDATO  
PREVENTIVO OMOLOGATO**

**PROC. UNIT. 90-2/2024**

Depositata e pubblicata  
il 11/09/2025

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici

dott. Bruno CASCIARRI                      Presidente

dott.ssa Clarice DI TULLIO                Giudice

dott.ssa Elena MERLO                      Giudice relatore,

a scioglimento della riserva che precede,

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella procedura di concordato preventivo iscritta al numero 90-2/2024 R.G.  
P.U. promossa da

**BENVOLIO 1938 S.R.L.**, p. iva 04562580268, con sede legale in Treviso, Via  
Canova n. 6, con l'Avv. MARCO GREGGIO

- ricorrente -

\*\*\*

Con ricorso depositato in data 28.5.2024, la società ha proposto una domanda  
ex art. 44, co. 1, C.C.I.I., riservandosi di presentare entro un assegnando termine  
la proposta, il piano e gli accordi.

Entro il termine concesso, la società ha presentato il piano, la proposta e la  
restante documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I. e, successivamente, le  
integrazioni richieste dal Tribunale, che ha provveduto all'apertura della  
procedura di concordato preventivo nei confronti della debitrice.

Tra l'11.4.2025 e il 24.4.2025 i creditori hanno espresso i loro voti e, con  
relazione ex art. 110 C.C.I.I. depositata in data 26.4.2025, il commissario  
giudiziale ha dato atto dei nominativi dei creditori che hanno esercitato il voto e  
dei voti espressi: nello specifico, nelle Classi 1, 3, 6, 7, 8 e 9 la proposta di  
concordato è stata approvata, essendo stata raggiunta la maggioranza dei crediti  
ammessi al voto, nella Classe 4 la proposta di concordato è stata approvata,  
avendo votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti (ed  
essendo i creditori votanti titolari di almeno metà dei crediti della medesima  
classe), mentre nelle Classi 2 e 5 la proposta di concordato non risulta essere stata  
approvata, di tal che la proposta di concordato presentata da Benvolio 1938 S.r.l.  
non può ritenersi approvata dai creditori; infatti, ai sensi dell'art. 109, co. 5,



C.C.I.I.: *“Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe”.*

In ragione del suddetto esito delle operazioni di voto, vista l'istanza di omologazione del concordato preventivo presentata dalla debitrice ai sensi dell'art. 112, co. 2, C.C.I.I., il Tribunale ha fissato udienza ai sensi dell'art. 48 C.C.I.I. per la comparizione della debitrice ricorrente e del commissario giudiziale.

Si è costituita in giudizio la società Benvolio 1938 s.r.l., che ha documentato la notificazione del decreto di fissazione udienza ai creditori dissenzienti (Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Treviso e Agenzia delle Entrate Riscossione, Compagnia Alimentare Italiana s.p.a., Inps, Joe & Co. s.r.l., Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Padova) ed ha insistito per l'omologazione del concordato.

Con memoria depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza si è altresì costituita in giudizio Agenzia delle Entrate, che ha “confermato” il parere e voto sfavorevoli sulla proposta di concordato già espressi nell'ambito della Classe 2 e si è opposta all'omologazione del concordato.

Il Commissario giudiziale ha depositato il proprio parere motivato.

All'udienza sono state sentite le parti, che hanno concluso in conformità alle rispettive istanze.

\*\*\*

Il concordato di Benvolio 1938 s.r.l. è un concordato in continuità aziendale, che prevede la continuazione in via diretta dell'attività afferente a due dei tre rami d'azienda di proprietà della società ricorrente (ramo che si occupa prevalentemente della vendita di olio di vinacciolo negli USA e ramo che si occupa della consulenza per lo sviluppo delle vendite di prodotti tramite piattaforme di e-commerce) e la prosecuzione da parte della terza Gusti Italia s.r.l. dell'affitto dell'ulteriore ramo di azienda relativo alla produzione di oli confezionati e dolcificanti e alla vendita di detti prodotti, oltre all'apporto di risorse esterne da parte del socio unico della società per l'importo di € 40.000,00.

In base al Business plan prodotto dalla debitrice, con proiezione fino al 31.12.2028, sino al 31.12.2028 la Società sarà in grado di generare un *surplus* di € 362.529,00 (di cui € 40.000,00 derivanti dall'apporto di finanza in conto capitale) che verrà messo a disposizione della massa creditoria, al netto di una quota (€ 23.468,00) appostata come liquidità residua e che è previsto mantenere



per assicurare la continuità aziendale (attivo complessivo stimato in € 332.529,20). Il Business plan 2024-2028 redatto dal dott. Nicola Zampieri tiene conto sia del realizzo delle componenti patrimoniali delle rimanenze, dei crediti e della liquidità, sia dei flussi di cassa che verranno a generarsi dalla continuità indiretta (in forza del citato contratto d'affitto di ramo d'azienda a Gusti Italia s.r.l.) e da quella diretta basata su: i) il realizzo delle componenti patrimoniali delle rimanenze, dei crediti e della liquidità durante la continuità aziendale (€ 97.529); ii) il conseguimento dei flussi di cassa che verranno a generarsi per lo svolgimento dell'attività in continuità (€ 225.000); iii) l'apporto di finanza del Socio unico (€ 40.000).

Inoltre, il Piano proposto prevede che:

(i) secondo il principio della c.d. *absolute priority rule* di cui all'art. 84, co. 6, CCII, il valore di liquidazione (per € 182.620,74, rideterminato a ribasso dal commissario giudiziale in € 173.458,15) sia distribuito tra i creditori privilegiati nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

(ii) il valore eccedente quello di liquidazione (pari ad € 139.908,46) sia distribuito, tra i creditori privilegiati degradati al chirografo ed ai creditori chirografari, secondo il principio della c.d. della *Relative Priority Rule* nel rispetto dell'art. 84, co. 6, CCII e dell'art. 88, co. 1, CCII;

(iii) l'apporto di finanza esterna sia distribuito liberamente tra i creditori privilegiati degradati al chirografo ed i creditori chirografari.

Pertanto, la proposta formulata da Benvolio 1938 S.r.l. ai creditori, prevede:

- il pagamento integrale dei creditori prededucibili;
- il pagamento integrale dei creditori con privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 1 c.c.;
- il degrado degli ulteriori creditori privilegiati, parzialmente capienti sul valore di liquidazione (rappresentato dalle sole masse mobiliari);
- il trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 88 CCII;
- il pagamento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati al chirografo, suddivisi in n. 9 classi, secondo le percentuali meglio indicate nella proposta.

I pagamenti sono previsti alle seguenti date:

- 1) 30/05/2025: pagamento dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (ad esclusione del debito afferente al trattamento di fine rapporto che risulta accantonato nelle casse sociali);
- 2) 31/10/2026: pagamento dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;
- 3) 31/12/2028: pagamento di tutti gli altri creditori.



La procedura si è svolta regolarmente.

La società ha depositato tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII, fornito i chiarimenti ed operato le integrazioni richieste con i decreti del 25.09.2024 e del 3.12.2024, osservato gli obblighi informativi prescritti con il decreto di apertura della procedura e provveduto al tempestivo pagamento della somma di cui all'art. 47, co. 2, lett. d), CCII.

Il contenuto del piano è conforme alle previsioni dell'art. 87 e la relazione del professionista indipendente in merito alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano è completa ed esaustiva.

La proposta è conforme ai requisiti di legge ex artt. 84 e ss. CCII.

In particolare, con riferimento al pagamento non integrale dei creditori privilegiati di grado successivo a quello ex art. 2751 bis n. 2 c.c. ed alla degradazione a chirografo della quota residua, alla proposta è stata allegata la relazione ai sensi dell'art. 84, co. 5, CCII del dott. Andrea Biagini, il quale ha attestato – in modo ritenuto esaustivo dal commissario giudiziale – che *“il Piano concordatario proposto dalla società Benvolio 1938 S.r.l., pur non riconoscendo la soddisfazione integrale dei creditori muniti di privilegio, ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali”*, atteso che, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, il riparto si concluderebbe con pagamento parziale (98,91%) dei creditori con privilegio generale di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c., a differenza dell'ipotesi concordataria, che ne prevede il pagamento integrale, oltre a prevedere altresì il pagamento parziale di tutti gli altri creditori.

Risulta altresì rispettato il disposto di cui all'art. 84, co. 6 CCII.

Come verificato dal commissario, il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, mentre quello eccedente è distribuito in modo che i creditori di una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

Risultano, inoltre, rispettati i criteri dettati dall'art. 88 CCII per il trattamento dei crediti tributari e previdenziali.

Le classi dei creditori sono state correttamente formate nell'osservanza del requisito della cosiddetta doppia omogeneità, ovvero di posizione giuridica ed interessi economici. I creditori della stessa classe, inoltre, sono trattati pariteticamente.



Il piano tutela le ragioni dei creditori; consente la conservazione dei rapporti di lavoro (attesa la continuità diretta in due rami di azienda) e salvaguarda gli interessi futuri dei fornitori e degli istituti di credito, che potranno continuare a fare riferimento in termini economici su una realtà produttiva risanata.

Non vi sono perciò ragioni per dubitare che esso sia privo di ragionevoli prospettive di superare l'insolvenza.

Come anticipato, l'esito delle operazioni di voto è stato il seguente: nelle Classi 1, 3, 6, 7, 8 e 9 la proposta di concordato è stata approvata, essendo stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, nella Classe 4 la proposta di concordato è stata approvata, avendo votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, ed essendo i creditori votanti titolari di almeno metà dei crediti della medesima classe, mentre nelle Classi 2 e 5 la proposta di concordato non risulta essere stata approvata.

Mancando l'approvazione di tutte le classi (art. 109, co. 5, CCII), la società ha proposto domanda di ristrutturazione trasversale ai sensi dell'art. 112, co. 2, CCII. L'omologazione presuppone, quindi, non solo che abbiano esito positivo le ordinarie verifiche in punto di regolarità della procedura, ammissibilità della proposta, corretta formazione delle classi, parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, ma anche che ricorrano le più rigorose condizioni prescritte dal citato art. 112, comma 2:

a) che la distribuzione del valore di liquidazione avvenga nel rispetto della regola di priorità assoluta;

b) che il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello di grado inferiore, ferma restando la necessità del rispetto della priorità assoluta su tutto con riferimento al trattamento dei crediti dei lavoratori ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

c) che nessun creditore riceva più dell'importo del proprio credito;

d) che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza della maggioranza delle classi, che la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori ai quali è offerto un importo non integrale del credito e che sarebbero in tutto o in parte soddisfatti qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.



La sussistenza di dette condizioni è stata riscontrata dal Commissario giudiziale con il parere motivato depositato in data 10.07.2025 (cfr. pag. 7 del parere), con richiamo a quanto evidenziato sul punto dalla stessa ricorrente nell'istanza di omologazione ex art. 112, co. 2, C.C.I.I. depositata in data 2.5.2025; in particolare, quanto al requisito di cui alla lett. d) della norma citata, la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi, tra le quali la classe 9, formata da creditori titolari di diritti di prelazione, di tal che non è nemmeno necessario verificare la sussistenza delle condizioni di cui alla seconda parte della medesima lettera d).

Quanto alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 120quater CCII (in base al quale *“fermo quanto previsto dall'articolo 112, se il piano prevede che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda, il concordato, in caso di dissenso di una o più classi di creditori, può essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo grado e più favorevole di quello proposto alle classi di grado inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di grado pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato può essere omologato solo quando il valore destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe dissenziente è superiore a quello complessivamente riservato ai soci”*), la società debitrice, sulla base dei calcoli effettuati, ha evidenziato l'assenza di un valore residuo della società riservato ai soci da ripartire, di tal che anche la condizione prevista nella norma citata risulterebbe soddisfatta. Anche il commissario giudiziale, seppur sulla base di una diversa metodologia di calcolo, ha ritenuto, nel parere depositato in data 10.7.2025, che il valore riservato ai soci risulti comunque pari ad un valore negativo, in quanto gli apporti economici del socio di maggioranza (a titolo di finanza esterna per € 40.000,00 e di rinuncia ad una parte dei compensi per complessivi € 100.000 circa) risultano maggiori rispetto al capitale economico della società risanata (preventivabile in € 82.600,00 circa). Pertanto, non ricorrono i presupposti per l'applicazione di detta disposizione.

Per quanto concerne, infine, l'opposizione depositata da Agenzia delle Entrate in data 3.7.2025, ovvero nei dieci giorni antecedenti l'udienza fissata dal Tribunale per l'omologazione, essa non appare condivisibile nella misura in cui – come condivisibilmente ritenuto dal commissario giudiziale (cfr. pagg. 8/9 parere 10.7.2025) - non tiene conto del fatto che la rinuncia dell'amministratore unico della debitrice al maggior compenso che gli spetterebbe e che potrebbe ritenersi



congruo (seppur non espressamente precedentemente indicato nel piano) correttamente deve considerarsi quale apporto rilevante ai fini della determinazione del valore risultante dalla ristrutturazione ai sensi dell'art. 120<sup>quater</sup> CCII, atteso che la minor retribuzione è una sorta di "contributo indiretto" del socio. Quanto alla fattibilità del piano richiesta dall'art. 112, co. 1, lett. g), CCII, il commissario giudiziale ha, per contro, condivisibilmente ritenuto, sulla base dei dati contabili esaminati, che non sussistano elementi di criticità tali da far ritenere il piano di concordato non realizzabile; peraltro, i fondi rischi appostati appaiono sufficienti, alla luce della sopravvenuta estinzione di alcuni debiti in capo alla debitrice. Quanto, infine, alle previste tempistiche dei pagamenti, per la maggior parte rinviati al 31.12.2028, le date indicate sono state individuate in maniera prudentiale, impregiudicata l'effettuazione di riparti anticipati laddove ne sussistano i presupposti, mentre la finanza esterna consiste in somme liberamente disponibili, di tal che non si comprendono i rilievi di Agenzia delle Entrate sul punto, atteso che esse verranno utilizzate per i pagamenti previsti dal piano.

Tanto è sufficiente per considerare sussistenti i presupposti della ristrutturazione trasversale.

E, in definitiva, per omologare il concordato di Benvolio 1938 s.r.l.

In ragione del rigetto dell'opposizione formulata da Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 48, co. 2, CCII, la stessa viene condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della parte debitrice ricorrente, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, con riferimento ai procedimenti di volontaria giurisdizione, in considerazione della valore indeterminato del procedimento e della relativa complessità della controversia, in misura pari ai parametri medi dello scaglione di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso così provvede:

- 1) omologa il concordato preventivo proposto da BENVOLIO 1938 S.R.L., con sede legale in Treviso, via Canova n. 6, p. iva. 04562580268;
- 2) conferma le nomine, quale giudice delegato, della dott.ssa Elena Merlo e, quale commissario giudiziale, del dott. Andrea Boschi;
- 3) dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario



nonché di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione;

4) il commissario giudiziale potrà effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività finalizzata all'esecuzione del piano e, per tutta la durata della procedura, avrà facoltà di libero accesso alla contabilità, ai sistemi informatici, ai libri sociali e a ogni altro documento della debitrice; la società è tenuta in ogni caso a fornire tempestivamente le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Giudice Delegato;

5) entro 20 giorni dall'approvazione, il legale rappresentante della società provvederà alla trasmissione al Commissario Giudiziale del bilancio d'esercizio e dei documenti accompagnatori;

6) il Commissario giudiziale dovrà redigere semestralmente e trasmettere ai creditori i rapporti riepilogativi di cui all'art. 118, comma 1, CCII, dando altresì conto delle attività compiute nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario;

7) conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CCII;

8) i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati dalla debitrice sulla base di piani di riparto fondati sulle previsioni del piano, approvati dal commissario giudiziale e vistati dal giudice delegato;

9) condanna la creditrice opponente Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite in favore della debitrice ricorrente Benvolio 1938 s.r.l., che si liquidano nell'importo di € 2.336,00 a titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Treviso, 15/07/2025

Il Giudice estensore

*dott.ssa Elena Merlo*

Il Presidente  
*dott. Bruno Casciarri*

